

SENATO DELLA REPUBBLICA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

VENERDÌ 4 MAGGIO 1956

(58^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CERICA

INDICE

Disegno di legge:

«Provvedimenti a favore degli ufficiali di complemento incaricati di funzioni giudiziarie presso i Tribunali militari» (1180) (D'iniziativa dei senatori Taddei e Zagami) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 955, 963, 964
ANGELILLI, <i>relatore</i>	955
BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	962, 964
RIZZATTI	964
TADDEI	958

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Cadorna, Cerica, Cornaggia Medici, De Bacci, Farina, Granzotto Basso, Imperiale, Marchini Camia, Messe, Negri, Palermo, Rizzatti e Taddei.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Bruna è sostituito dal senatore Sibille.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la difesa Bosco e Bovetti.

CORNAGGIA MEDICI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Taddei e Zagami: «Provvedimenti a favore degli ufficiali di complemento incaricati di funzioni giudiziarie presso i tribunali militari» (1180).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Taddei e Zagami: «Provvedimenti a favore degli ufficiali di complemento incaricati di funzioni giudiziarie presso i Tribunali militari».

Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELILLI, *relatore*. Onorevoli colleghi, il Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare, costituito nel 1935, comprende tre ruoli: ordinario, della riserva ed ausiliario.

Appartengono di diritto al ruolo ordinario i magistrati ed i cancellieri militari di carriera; appartengono allo stesso ruolo, a domanda, liberi professionisti con una determinata anzianità professionale. Al ruolo della riserva appartengono gli ufficiali provenienti dal ruolo ordinario, che abbiano superato i limiti di età fissati in relazione al grado. Appartengono, infine, al ruolo ausiliario magistrati ordinari,

avvocati dello Stato, professori di università, cancellieri ordinari, che, richiamati in base ad esigenze contingenti, ritornano appena congedati, all'Arma di provenienza.

Nel corso della recente guerra essendo risultati insufficienti i quadri dei tre ruoli, furono conferite funzioni giudiziarie ad ufficiali di complemento di vari corpi od armi, in possesso di determinati requisiti (per i magistrati, in ogni caso, la laurea in legge e l'iscrizione nell'albo degli avvocati).

Un certo numero di ufficiali di complemento, taluni appartenenti già al ruolo ordinario a domanda (cioè non magistrati militari di carriera), altri appartenenti ad armi o corpi diversi, furono tratti in servizio anche dopo la cessazione dello stato di guerra, perchè, congedato interamente il ruolo ausiliario, i quadri dei funzionari di carriera, magistrati o cancellieri, erano inadeguati all'esaurimento dell'ingente arretrato.

Si verificò, così, la precaria posizione di questi ufficiali che — tratti in servizio al solo titolo di ufficiali di complemento — erano suscettibili in ogni momento di immediato congedo.

Il legislatore con l'articolo 10 della legge n. 376 del 5 giugno 1951, ha stabilito che non potevano essere istituiti ruoli speciali transitori in corrispondenza dei ruoli organici di magistratura e di cancelleria militari, ma ha disposto nello stesso tempo che — fino a quando non fosse stato diversamente regolato con legge — gli ufficiali di complemento in atto incaricati di funzioni giudiziarie (magistrati o cancellieri) presso i Tribunali militari, avrebbero continuato ad essere tratti in servizio.

Era chiaro l'intendimento del legislatore di provvedere ad una sistemazione di quegli ufficiali, diversa dalla istituzione di ruoli ordinari e diversa dalla immissione nei ruoli organici di carriera. Era, altresì, evidente che il legislatore cristallizzando la situazione in atto — fino all'emanazione di un nuovo regolamento legislativo — intendeva provvedere in merito.

Ed, in realtà, il possesso di requisiti rigorosi, il lungo servizio prestato (molti superano i venti anni di servizio ininterrotto) la progressiva selezione subita, fanno sì che si renda necessario di provvedere alla sorte di questo

personale che per tanti anni ha servito lo Stato sacrificando agli interessi della istituzione ogni speranza di ripresa professionale.

A questo mira l'attuale disegno di legge che non comporta per lo Stato che oneri del tutto irrisori; e ciò non solo perchè gli ufficiali cui la legge si riferisce sono poche decine, ma anche perchè gli stessi (tranne pochissimi recentemente congedati, per aver raggiunto l'età del congedo assoluto) sono tuttora in servizio e già godono di uno stipendio in relazione al rispettivo grado militare.

Inoltre è pure da rilevare che l'ingresso di detti ufficiali del Corpo della giustizia militare non comporta alcuna modificazione dei ruoli organici, trattandosi soltanto del passaggio di tali ufficiali dalle armi o dai corpi cui essi attualmente appartengono, al corpo in congedo della giustizia militare, nel ruolo più appropriato in base ai requisiti posseduti o all'età, ferma restando la loro posizione di ufficiali di complemento richiamati.

L'articolo 1 del proposto disegno di legge dispone la iscrizione a domanda, a seconda della rispettiva età, nel ruolo ordinario o in quello di riserva della rispettiva categoria (magistrati o cancellieri) del Corpo in congedo della giustizia militare, con attribuzione di grado corrispondente a quello militare da essi rivestito all'atto della iscrizione e di anzianità corrispondente a quella del servizio prestato nella giustizia militare, degli ufficiali di cui all'articolo 10, ultimo comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376 che, alla data del 1° gennaio 1955, abbiano prestato servizio negli uffici giudiziari militari per almeno 5 anni e che ancora non facciano parte del Corpo in congedo della giustizia militare.

Con tale provvedimento i detti ufficiali vengono equiparati a quelli della medesima categoria già appartenenti al Corpo in congedo della giustizia militare (medesimo trattamento economico, stesso limite di età, stesse norme relative all'avanzamento, ecc.), mentre per quanto riguarda l'investitura del grado è da tenere presente che gli stessi hanno esercitato sempre funzioni correlative al loro grado militare (e spesso anche superiori), tanto che fu loro concessa l'indennità di toga del grado civile corrispondente al loro grado militare

(Circolare 3490 dell'8 ottobre 1952, del Ministero della difesa-Esercito).

Il secondo comma dell'articolo 1 prevede e precisa che detti ufficiali e quelli che già appartengono al Corpo in congedo della giustizia militare continueranno a prestare servizio presso i Tribunali militari come ufficiali del Corpo in congedo della giustizia militare fino al collocamento in congedo assoluto.

L'articolo 2 del disegno di legge prescrive che gli ufficiali di cui all'articolo precedente che non potessero essere collocati negli organici del Corpo in congedo della giustizia militare per mancanza di posti nei rispettivi ruoli e gradi siano considerati in soprannumero per essere assorbiti nell'organico a mano a mano che si vengano a costituire vacanze, e ciò senza pregiudizio per il loro avanzamento.

Nella situazione attuale, però, non vi dovrebbero essere tali soprannumeri, in quanto, allo stato delle cose, gli ufficiali d'arma aventi funzione di magistrato sono appena 21, e di essi parecchi sarebbero inquadrati, a causa dell'età, nel ruolo di riserva.

Per quanto riguarda la riserva relativa all'avanzamento, è appena il caso di rilevare che essa vale essenzialmente per le promozioni per meriti eccezionali, in quanto le promozioni normali si effettuano solo per anzianità e nel ruolo ordinario; nel ruolo riserva, invece, solo per meriti eccezionali.

L'articolo 3 prevede un trattamento di quiescenza per tali ufficiali che tenga conto di tutto il servizio militare comunque prestato sia di obbligo sia a domanda, oltre che del servizio civile effettuato alle dipendenze dello Stato.

La disposizione non è nuova in quanto questo trattamento è previsto per gli ufficiali di complemento dal regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411. Questa legge, però, pone una limitazione inconcepibile con la realtà delle cose e con la stessa natura del trattamento di quiescenza, prescrivendo la non utilità ai fini della pensione dei servizi prestati a domanda o comunque con il consenso dell'interessato, salvo che si tratti di servizi prestati volontariamente presso unità mobilitate. Ora tale disposizione restrittiva e inattuale ferisce gli stessi principi fondamentali della Costituzione (articoli 35-38) e, d'altra parte, c'è da chiedersi se vi è una sola altra categoria per la

quale l'imposizione del servizio sia condizione per il trattamento di quiescenza.

Del resto lo stesso Ministero della difesa, con la circolare n. 070144, in data 29 settembre 1948, della Direzione generale personale ufficiali, ha già dichiarato che gli ufficiali di cui al disegno di legge in esame sono stati immessi e trattenuti in servizio di « autorità ».

È più che giustificata, perciò, e risponde ad un evidente criterio di giustizia, la formulazione dell'articolo 3 su citato, che tiene conto ai fini del trattamento di quiescenza anche del servizio prestato a domanda.

Con l'articolo 4, come giustamente modificato dallo stesso presentatore del disegno di legge, non si fa che applicare al personale in parola quegli stessi benefici previsti nella legislazione sui ruoli transitori, allo scopo di facilitarne lo sfollamento o di aiutarlo a raggiungere il minimo di servizio pensionabile.

L'articolo 6, infine, prevede, con largo e fondato criterio equitativo, la estensione del nuovo regolamento legislativo agli ufficiali che sono stati già raggiunti o lo saranno prima che esso entri in vigore, dai limiti di età per il collocamento in congedo assoluto previsti dalla legge 10 aprile 1954, n. 113 e che sono stati e saranno collocati in congedo nonostante l'esplicito divieto dell'articolo 10, ultimo comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376, persino senza usufruire di alcun trattamento di quiescenza.

Onorevoli colleghi, dopo quanto esposto, ritengo che non possa mancare la vostra approvazione al disegno di legge in esame. Esso vuole compiere un atto di giustizia nei confronti di una categoria tra le più qualificate, che ha sempre servito con competenza, con coscienza e con fedeltà unanimemente riconosciute, il Corpo della giustizia militare e che attende, perciò, una definitiva sistemazione a riconoscimento della preziosa opera prestata nell'interesse del Paese.

A maggior ragione la proposta dovrebbe trovare la vostra approvazione oggi che dal Parlamento e dal Governo si tenta in ogni modo possibile di venire incontro alle giuste esigenze dei dipendenti pubblici, risolvendone i problemi più urgenti e più pressanti, tra i quali, innegabilmente, è quello legato alla sorte di questi ufficiali.

TADDEI. Ringrazio anzitutto il senatore Angelilli per aver appoggiato il mio disegno di legge con la sua pregevolissima relazione nella quale sono stati messi in rilievo gli aspetti umani e giuridici del problema. Ed invero la tutela degli ufficiali in questione si risolve in un atto di giustizia sociale, impegnativo per lo Stato non meno di quelli realizzati con la legislazione sui ruoli transitori e che risponde in definitiva non solo ai loro legittimi interessi, ma anche a quelli della stessa Amministrazione. Ben poco avrei da aggiungere alla relazione del collega Angelilli e mi sarei volentieri astenuto da questo mio intervento, se non ci si trovasse di fronte al già manifestato parere governativo, contrario all'accoglimento del disegno di legge, per i motivi riportati nel testo stenografico della seduta del 23 marzo di questa Commissione, e se l'onorevole Sottosegretario non avesse, in sostituzione del mio progetto, presentato un nuovo disegno di legge (che è stato distribuito in bozze) orientato su quegli stessi motivi. Mi si consenta, dunque, di dire qualche cosa ad integrazione della relazione del senatore Angelilli non solo, ma anche sui motivi rappresentati dall'onorevole rappresentante del Governo in contrasto col mio disegno di legge, nonchè sul testo del disegno di legge governativo.

Alla relazione del senatore Angelilli mi basterà riferirmi per mettere in evidenza poche considerazioni:

1) Si tratta di quei pochi ufficiali in congedo che per le esigenze della Giustizia militare furono con regolari atti legislativi investiti di funzioni giudiziarie e che hanno titoli uguali a quelli richiesti per i liberi professionisti.

2) La validità delle investiture doveva considerarsi scaduta col 31 dicembre 1950 (legge 8 luglio 1950, n. 688). Da tale data gli atti degli ufficiali in questione — *strictu jure* — avrebbero potuto essere considerati nulli; ed appunto per questo motivo, oltre che per provvedere alla loro sistemazione, con la successiva legge 5 giugno 1951, n. 376, fu sanato tale stato di cose, con la legittimazione cioè del lavoro compiuto dai ripetuti ufficiali e con l'ordine dato all'Amministrazione di prov-

vedere ad una regolamentazione (che non è mai venuta), trattenendoli frattanto in servizio.

3) Con la regolamentazione si sarebbero dovuti assicurare agli ufficiali di cui trattasi gli stessi diritti propri dei ruoli transitori, e cioè il riconoscimento di un rapporto d'impiego, vale a dire la loro immissione nella istituzione con le dovute cautele, procedura in sostanza analoga a quella per la quale nella magistratura ordinaria erano stati ammessi quei laureati che per effetto del decreto-legge 30 aprile 1946, numero 353, erano stati investiti, come gli ufficiali in questione, di funzioni giudiziarie in quella giurisdizione.

4) Non vi è dubbio che se non fu provveduto alla formazione di un ruolo transitorio, fu per la ravvisata opportunità di estendere alla Giustizia militare il divieto esistente per le altre magistrature (decreto-legge 7 aprile 1948, n. 262) e non per la volontà di abbandonare quei pochi ufficiali alla mercè della loro posizione di « richiamati » di complemento.

5) La terminologia « continueranno » a prestar servizio, usata nella legge n. 376, corrisponde ad un disposto che non ammette una eccezione alla regola sulla cessazione del servizio quando cessi lo *status* di ufficiali di complemento. Sostenere che tutto possa risolversi col negare loro una qualsiasi sistemazione, salvo il temporaneo beneficio di rimanere in servizio (piuttosto *bisogno* dell'Amministrazione) contrasta all'evidenza con lo spirito informatore della legge quale è posto dalla sua genesi; e sarebbe un discorso troppo lungo l'illustrarla.

6) Nell'atto in cui si bandiscono concorsi per estranei, tenere in non cale l'opera di ufficiali tanto apprezzati in momenti difficili, non può apparire che atto di superamento del comandamento della legge. Il mio disegno di legge tende, invece, a ristabilirne l'imperio.

E veniamo ora ai motivi addotti dall'onorevole rappresentante del Governo a sostegno del parere contrario espresso all'accoglimento del mio disegno di legge.

Occorre anzitutto precisare che gli ufficiali di complemento attualmente in servizio presso i Tribunali militari sono i seguenti: 39 appartenenti alle varie armi, e forse anche meno

in seguito a congedamenti recenti; 10 appartenenti al Corpo in congedo della giustizia militare.

È chiaro, senza possibilità di equivoci, che tutti costoro disimpegnano funzioni di magistrati o cancellieri senza aver nulla a che vedere, come ruolo, coi magistrati ed i cancellieri del personale civile della giustizia militare, tanto è vero che non vengono chiamati magistrati o cancellieri, ma ad esempio: capitani, maggiori del Corpo in congedo della giustizia militare o delle Armi di appartenenza, pur avendo la stessa dignità dei magistrati o cancellieri di carriera.

L'onorevole Sottosegretario ha detto che il mio disegno di legge tende ad immettere gli ufficiali di complemento in questione nei ruoli della Giustizia militare. Non si tratta invece di questo. Quando si parla di ruoli della Giustizia militare ci si riferisce evidentemente a quelli del personale civile di carriera. Gli altri si chiamano « ruoli del Corpo in congedo della giustizia militare », e fanno parte dell'Esercito, come l'Arma di fanteria ecc.

Io non mi sono mai sognato di sostenere l'opportunità di immettere nuovo personale — non necessario — nel ruolo dei funzionari di carriera. Con l'approvazione del disegno di legge, ufficiali di complemento sono ed ufficiali di complemento rimangono: tutto si ridurrebbe al fatto che invece di essere denominati ufficiali in congedo delle armi alle quali ora appartengono, sarebbero denominati ufficiali del Corpo in congedo della giustizia militare.

A questo proposito è opportuno ricordare che nel ruolo ordinario del Corpo in congedo della giustizia militare vi sono già degli ufficiali di complemento, per esservi stati destinati a suo tempo a loro domanda; e che nello stesso ruolo esistono in atto delle vacanze. Non si comprenderebbe, perciò, il perchè esse dovrebbero essere ricoperte da giovani e poco esperti professionisti, anzichè dagli ufficiali di cui trattasi, che hanno sempre disimpegnato le identiche attribuzioni dei loro colleghi (sono anche essi laureati e con lungo esercizio professionale, per giunta).

Superfluo aggiungere che se gli ufficiali di cui trattasi dovessero rimanere nella loro attuale posizione — contrariamente al disposto

ed alla finalità della legge n. 376 — si verificherebbe il caso di ufficiali di complemento con identiche funzioni (ufficiali d'arma e del Corpo in congedo della giustizia militare) che in parte sarebbero congedati ad un determinato limite di età e parte ad un limite diverso: un'enormità!

L'onorevole Sottosegretario ha anche detto che i ruoli attuali sono già sufficienti ad assicurare il servizio dei **Tribunali militari**.

Nulla da eccepire, ma si tratta di considerazione che si riferisce esclusivamente al ruolo del personale civile della Giustizia militare. Gli ufficiali in questione dovrebbero semplicemente entrare nel Corpo in congedo, il quale è un ente di riserva che suppone la completezza degli organici dei funzionari di carriera: non diventano dunque funzionari di carriera, ma restano elementi di riserva « richiamati » in servizio!

Comunque faccio presente che anche nei ruoli organici del personale civile esistono delle vacanze, tanto che vi sono in atto dei concorsi banditi (dal 1950 ad oggi 36 maggiori e 24 cancellieri, considerando anche i concorrenti in atto, mentre gli ufficiali da sistemare sono rispettivamente 30 e 19). Comunque gli ufficiali di cui trattasi non tendono affatto ad occupare quelle vacanze, ma solo quelle che vi sono nel ruolo ordinario del Corpo in congedo della giustizia militare (e che di anno in anno devono essere ricoperte, per disposizione della legge istitutiva).

L'onorevole Sottosegretario ha anche detto che non è giusto immettere in un ruolo come quello della magistratura militare, al quale si accede mediante concorso, personale che tale concorso non abbia superato.

Nulla da eccepire a questo riguardo, ma non si deve dimenticare che il disegno di legge non tende a far diventare magistrati gli ufficiali di complemento, in quanto essi servono per disimpegnare le stesse funzioni come elementi di complemento. E va da sè che, come già avvenuto per coloro che già ci sono, anche quelli che entrassero nel Corpo in congedo della giustizia militare, non hanno bisogno di concorsi; e di fatto non li hanno mai fatti, applicandosi per costoro le norme della legge istitutiva del Corpo in congedo della giustizia militare.

L'onorevole Sottosegretario ha detto che il Ministero è favorevole ad esaminare la situazione degli ufficiali di complemento dal punto di vista pensionistico. Si tratta in conclusione del disegno di legge, distribuito in bozze, del quale parlerò in seguito. L'intenzione sarebbe apprezzabile, se la premessa non contenesse un equivoco, scoperto il quale, evidentemente decade.

L'onorevole Sottosegretario ha anche detto che con l'accoglimento del disegno di legge si commetterebbe una ingiustizia verso coloro che già si trovano nei ruoli della Giustizia militare, perchè si verrebbe a limitare il diritto di carriera di coloro che sono già nei ruoli; ed infatti se dinanzi ad un tenente fosse messo un capitano di complemento, lo sviluppo di carriera del tenente sarebbe compromesso.

Ora, io dico che l'ingiustizia potrebbe verificarsi se si pensasse ad immissione nel personale civile; se si pensasse di fare, cioè, diventare gli ufficiali di cui trattasi magistrati o cancellieri di carriera; ma nessuna ingiustizia per il semplice trasferimento nel Corpo in congedo della giustizia militare, dal quale — se non occorressero o non ci si volessero più — dovrebbero essere congedati. Il disegno di legge tende solo a dimostrare che è atto di giustizia il trattenerli in servizio.

Circa le preoccupazioni di carriera rappresentate, basterà opporre che la stessa situazione si verificherebbe — come sempre si è verificato — se il Ministero, ad esempio, volesse immettere col grado di capitano nel Corpo in congedo della giustizia militare altri liberi professionisti, per coprire le vacanze esistenti (il che si sarebbe dovuto fare da tempo) nel caso che i tenenti non avessero l'anzianità prescritta per la promozione. Se, comunque, vi fossero ad esempio dei tenenti con anzianità tale da consentire la promozione, nulla viete che fossero promossi; e se i nuovi ammittenti — che in ogni caso entrerebbero con l'anzianità del servizio prestato nei Tribunali militari — non trovassero posto per mancanza di vacanze, sarebbero posti in soprannumero; cosa anche questa prevista nel disegno di legge — per quanto solo in via d'ipotesi — perchè questo pericolo non esiste.

L'onorevole Sottosegretario ha anche detto che era stato a suo tempo presentato un dise-

gno di legge d'iniziativa dei deputati Cappugi e Morelli per creare un ruolo speciale, ma che esso era in contrasto con la legge n. 376, la quale stabiliva che presso il Ministero della difesa non avrebbero potuto essere istituiti ruoli speciali transitori in corrispondenza dei ruoli organici di magistratura e di cancelleria dei Tribunali militari; e che questo divieto valido per l'immissione in un ruolo speciale, *a fortiori* è valido anche per l'immissione nei ruoli organici.

A questo proposito occorre precisare, anzitutto, che il disegno di legge Cappugi-Morelli rimase praticamente insabbiato, perchè trasferito nella competenza della legge delega, che peraltro non lo prese in considerazione. Comunque esso prevedeva — è bene sottolinearlo — un ruolo aggiunto del personale civile della Giustizia militare, a consumazione: che è cosa ben diversa sia dal ruolo organico, che dal ruolo transitorio. Infatti col ruolo organico non poteva avere interferenze, e pertanto non si sarebbero potuti creare disturbi alla carriera dei magistrati o dei cancellieri effettivi; mentre nulla aveva a che vedere coi ruoli transitori, trattandosi di ruolo rigido senza carriera e senza possibilità di passaggi nei ruoli organici. Il disegno di legge Cappugi-Morelli altro non era, in sostanza, che un espediente per sistemare questi pochi ufficiali di complemento, ma però — occorre pure sottolinearlo — nel personale civile.

Il mio disegno di legge non ha perciò nulla a che vedere con quello. Non si tratta di immissione nei ruoli organici, come ha detto l'onorevole Sottosegretario, ma di un semplice trasferimento in un Corpo di ufficiali in congedo, il quale è un organismo già costituito dell'Esercito e non è affatto un ruolo transitorio ma un vero e proprio « corpo » (articolo 1 del regolamento). L'onorevole Sottosegretario ha anche detto che, avendo di recente il Parlamento ridotto le competenze dei Tribunali militari, questa è una ragione di più per non allargare i ruoli della Giustizia militare.

Mi basterà far considerare che se si sono ridotte le competenze (reati di opinione) è da ritenersi che la conseguente riduzione di lavoro non sia apprezzabile. Comunque, non si tratta affatto — ripeto — di allargare i ruoli

della Giustizia militare. In ogni caso potranno sempre — a suo tempo — esser modificati gli organici.

L'onorevole Sottosegretario ha per ultimo detto che il Governo tende ad evitare un eccessivo onere finanziario, quale discenderebbe dalla immissione in organico di nuovi ufficiali.

A questo riguardo mi basterà riferirmi al parere della Commissione finanze e tesoro, a parte la considerazione che, in fondo, il trattamento economico non sarebbe che quello stesso cui tende tutta la legislazione sui ruoli provvisori. È un trattamento che si realizza automaticamente col passaggio nel Corpo in congedo della giustizia militare, perchè è la legge stessa istitutiva che stabilisce che gli ufficiali in congedo quando siano richiamati abbiano lo stesso trattamento dei funzionari della Giustizia militare. Ed allora perchè tanto preoccuparsi, malgrado il parere della Commissione finanze e tesoro? Non si tratta forse nel caso in esame di ufficiali in congedo richiamati, o trattenuti, da 10-20 anni? Non sarebbe, insomma, giusto, nè umano riservare a costoro un trattamento inferiore di quello assicurato agli impiegati non di ruolo delle altre amministrazioni, beneficiati dalla legislazione sui ruoli transitori.

E veniamo ora al disegno di legge, che è stato distribuito in bozze ed al quale si vorrebbe dare il valore di semplici emendamenti al mio disegno di legge: perchè proprio di questo si tratta. Ed, infatti, quando si presentano emendamenti che sostituiscono da capo a fondo, nella lettera e nel concetto informatore, tutti gli articoli di un disegno di legge in discussione — come è avvenuto — nessun dubbio che ci si trovi, in realtà, di fronte ad un disegno nuovo, presentato non attraverso il normale *curriculum* regolamentare.

Questo sistema finisce per essere, in pratica, lesivo del diritto di iniziativa parlamentare. Il Governo può apportare emendamenti, adoperarsi per respingere articoli ecc., ma non far rimandare la discussione di un disegno di legge già da tempo e regolarmente presentato — come è avvenuto — con l'intenzione di presentare a sua volta, sotto l'apparente forma di emendamenti, quello che, di fatto, è un vero e proprio nuovo disegno di legge.

Ciò premesso, dico subito che quanto proposto dall'onorevole rappresentante del Governo non può assolutamente servire per apportare emendamenti al mio disegno di legge, perchè il dilemma è questo: o si aderisce al provvedimento di quiescenza, proposto dal Governo ed allora non si emenda, ma si sostituisce addirittura l'oggetto della proposta parlamentare; oppure si mantiene ferma questa proposta, ed allora nessun emendamento può offrire lo schema ministeriale.

Comunque esaminiamolo in dettaglio, non fosse altro per dimostrare con quanto interesse esso sia stato da me esaminato, rimanendo comunque nel campo della discussione generale.

È stato previsto il congedamento immediato — con diritto a pensione — di coloro che abbiano 20 anni di servizio e di coloro che, pur non avendo raggiunto i venti anni, siano stati raggiunti dai limiti di età del congedo assoluto (62 per gli ufficiali inferiori e 65 per quelli superiori) con diritto, in questo caso, ad una determinata indennità; è stato altresì previsto il trattenimento in servizio — con diritto ad una indennità — di tutti gli altri fino al raggiungimento dei 20 anni di servizio.

Con questo provvedimento, di portare cioè a 20 anni il limite di permanenza in servizio degli ufficiali in questione, il loro trattamento finisce per essere peggiore di quello accordato a tutti gli impiegati non di ruolo, per i quali la legislazione sui ruoli transitori prevede il beneficio dell'aumento di 5 anni; si verrebbe, insomma, ad impedire di lasciare l'Amministrazione con soli 15 anni di servizio ed avere egualmente il minimo della pensione.

Con il mio disegno di legge si tende invece al passaggio nel Corpo in congedo della giustizia militare col grado rivestito nell'Arma di appartenenza degli ufficiali di complemento di cui trattasi, col trattamento dei funzionari di carriera, come già previsto dalla legge, ed a farli rimanere in servizio fino al limite di età stabilito per il collocamento in congedo assoluto degli ufficiali in congedo del Corpo in congedo della giustizia militare. E si prevedono altresì e soltanto determinate concessioni a favore di quelli che chiedessero un anticipato congedamento (aumento di 5 anni di servizio ai fini pensionistici) o di coloro che all'atto del congedamento per limiti di età non

avessero compiuto 20 anni di servizio pensio nabile.

È chiaro che non sono possibili emendamenti, tanto sensibile è la diversità delle finalità da raggiungere.

Nello schema ministeriale non si dà una sistemazione, ma si riconoscono soltanto dei diritti acquisiti; ed infatti la maggioranza degli ufficiali interessati presta servizio nella Giustizia militare da circa 20 anni che son tutti validi ai fini pensionistici, perchè il richiamo è stato riconosciuto come avvenuto d'autorità, tanto che fu sempre operata sugli assegni la ritenuta del 5 per cento in conto entrate Tesoro.

Il riconoscimento dei soli diritti acquisiti è, invero, troppo poco. Non si può assolutamente non considerare che fu *nello spirito della legislazione sui ruoli transitori* che venne ordinato con la legge n. 376, di provvedere « con legge » a favore di questi ufficiali. Occorre perciò che l'interessamento legislativo si protenda ora nel futuro per garantire loro nel tempo l'impiego al quale hanno atteso per tanti anni, e con esso congrue possibilità di vita. Ed è tanto più necessario provvedere in tal senso, trattandosi di professionisti che, avulsi dalla professione negli anni migliori per la ripresa professionale, col trattenimento in servizio di autorità non potrebbero vivere col minimo di pensione che sarebbe loro offerto, nè potrebbero ormai più ambientarsi utilmente nella professione. Quale enorme differenza fra costoro e tutti gli impiegati non di ruolo trasferiti nei ruoli transitori, per poi farli confluire nei ruoli organici fino al limite massimo, e non minimo, di pensione! E trattavasi, fra l'altro, di giovani impiegati con attribuzioni spesso di poco conto! Come si può servire una politica di giustizia distributiva negando le medesime provvidenze a chi abbia servito per ben più lungo tempo nella più alta funzione dello Stato, con parità di doveri coi normali titolari di essa?

Si finirebbe per non concedere neppure una elemosina, con l'intendimento governativo, perchè non verrebbero riconosciute che le attuali pertinenze, senza tener conto dell'opera prestata, del selezionatissimo valore e del rendimento degli ufficiali in argomento.

E concludo con l'affermare in piena coscienza che coll'assicurare al servizio della Giu-

stizia militare la loro attività esperta e proficua di « complementi » dei funzionari di carriera, si farebbe l'interesse della stessa Amministrazione; e si realizzerebbe anche un altro beneficio per la Giustizia militare, perchè si assicurerebbe nel ruolo ordinario del Corpo in congedo la presenza di professionisti esperti e temprati nell'esercizio della specifica giurisdizione e non di professionisti qualunque: di ufficiali, cioè, di una sensibilità giuridica già, e bene, armonizzata con quella militare per la difesa, compiuta ormai per tanti anni, dell'interesse delle Forze Armate.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Rispondo brevemente ai punti elencati nel suo intervento dal senatore Taddei. Per quanto riguarda il primo punto — e cioè che si tratterebbe di pochi ufficiali in congedo che per le esigenze della Giustizia militare furono con regolare atto legislativo investiti di funzioni giudiziarie e che hanno titoli eguali a quelli richiesti per l'ammissione dei liberi professionisti — è chiaro che il problema in se stesso avrebbe poca importanza, se non si trattasse delle ripercussioni nei riguardi degli altri ufficiali che si trovano nella stessa situazione.

Ripeto che i ruoli attuali sono già sufficienti ad assicurare il servizio dei Tribunali militari.

Circa il secondo punto trattato dal relatore, e cioè che con la legge n. 376 del 5 giugno 1951 fu dato ordine alla Amministrazione di provvedere ad una regolamentazione, devo far osservare che la legge citata non ha dato nessun ordine al Governo. Essa dice:

« Presso il Ministero della difesa non possono essere istituiti ruoli speciali transitori in corrispondenza dei ruoli organici di magistratura e di cancelleria dei tribunali militari. Peraltro, fino a quando non sarà diversamente regolato con legge, gli ufficiali di complemento attualmente incaricati di funzioni giudiziarie o di cancelleria presso i Tribunali militari, continueranno ad essere trattenuti in servizio ».

L'Amministrazione, quindi, non poteva in modo autonomo provvedere ad una sistemazione, e d'altra parte, nessun ordine ad essa fu dato.

Per quanto concerne il terzo punto, e cioè che con la regolamentazione si sarebbero dovuti assicurare gli stessi diritti propri dei ruoli transitori e quindi il riconoscimento di un rapporto d'impiego, oppongo una negativa assoluta, poichè la prima parte della legge n. 376 è del tutto in contrasto con tale concetto. Non si può creare nè un ruolo transitorio, nè una sistemazione che praticamente raggiunga lo stesso scopo.

Circa il concorso per estranei, affermo che esso deve continuare poichè dobbiamo pensare al ricambio dei giovani ed anche considerare i giovani laureati.

Per quanto riguarda la situazione degli ufficiali di complemento il Ministero è favorevole ad esaminare la situazione dal punto di vista pensionistico, senza creare sperequazioni rispetto alle altre categorie.

Il Ministero ritiene, cioè, che si debba usare un trattamento di doveroso riconoscimento dei servizi resi da questi benemeriti ufficiali trattenuti nelle cancellerie militari, ma che esso non debba andare al di là di ciò che è possibile fare.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo adesso all'esame degli articoli del disegno di legge.

Do lettura congiuntamente dell'articolo 1 e dell'articolo 2 del disegno di legge, che il rappresentante del Governo propone di sostituire con un unico articolo:

Art. 1.

In deroga alle norme relative ai requisiti per l'ammissione e per l'attribuzione dei gradi nel Corpo in congedo della giustizia militare e ad ogni altra disposizione contraria dei regi decreti 28 novembre 1935, n. 2397, ed 8 luglio 1937, n. 1825, e successive modificazioni, li ufficiali di cui all'articolo 10, ultimo comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376, che alla data del 1° gennaio 1955 hanno prestato servizio negli uffici giudiziari militari per almeno cinque anni e che ancora non fanno parte del Corpo in congedo della giustizia militare, sono iscritti a domanda, a seconda della rispettiva

età, nel ruolo ordinario o in quello di riserva della rispettiva categoria (magistrati o cancellieri) del Corpo in congedo della giustizia militare, con attribuzione di grado corrispondente a quello militare da essi rivestito all'atto della iscrizione e di anzianità corrispondente a quella del servizio prestato nella giustizia militare.

Essi e gli altri ufficiali di cui alla medesima legge che già appartengono al Corpo in congedo della giustizia militare continueranno a prestare servizio presso i tribunali militari come ufficiali del Corpo in congedo della giustizia militare fino al compimento dei limiti di età stabiliti nell'articolo 4 della legge 12 maggio 1942, n. 652.

Art. 2.

Gli ufficiali di cui all'articolo precedente che non potessero essere collocati negli organici del Corpo in congedo della giustizia militare per mancanza di posti nei rispettivi ruoli e gradi, saranno considerati in soprannumero per essere assorbiti nell'organico a mano a mano che si costituiranno vacanze, senza pregiudizio per il loro avanzamento.

Do ora lettura dell'articolo proposto dal Governo in sostituzione degli articoli 1 e 2 del disegno di legge:

« I servizi militari comunque prestati alle dipendenze dello Stato dagli ufficiali di complemento incaricati di funzioni giudiziarie presso i Tribunali militari e trattenuti in servizio con tali funzioni, per effetto delle disposizioni dell'articolo 10, ultimo comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376, sono validi ai fini del trattamento di quiescenza.

Agli effetti della ritenuta in conto entrate Tesoro sui servizi di cui al presente articolo, nonchè agli effetti della liquidazione del trattamento di quiescenza diretto e di reversibilità, si applicano le disposizioni di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411, convertito in legge con la legge 17 maggio 1938, n. 886 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo.

(Non è approvato).

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Chiedo che si proceda alla votazione dell'articolo 1 nel testo presentato dal senatore Taddei per parti separate.

Propongo di aggiungere in fine del primo comma dell'articolo 1 le seguenti parole: « e col trattamento economico dei pari grado dell'Arma, Corpo o Servizio di provenienza ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal Governo.

(Non è approvato).

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 1 secondo il testo presentato dal senatore Taddei.

(È approvato).

Nel secondo comma dell'articolo 1, il rap-
presentante del Governo propone di sostituire
alle parole: « fino al compimento dei limiti
di età stabiliti nell'articolo 4 della legge 12 mag-
gio 1942, n. 652 », le altre « fino al compimento
del 63° anno di età ».

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del
Governo.

RIZZATTI. Dichiaro di astenermi dalla vo-
tazione.

(Non è approvato).

Metto ai voti il secondo comma dell'arti-
colo 1 nel testo proposto dal senatore Taddei.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il secondo
comma dell'articolo 1 nel testo proposto dal
senatore Taddei.

(È approvato).

Non facendosi osservazioni, rinvio il seguito
della discussione di questo disegno di legge
ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11,20.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.